

ALLEGATO: **TABELLA DURATA CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO**

Elenco attività soggette a prevenzione incendi (allegato I del 151/2011):

<https://www.vigilfuoco.it/asp/AttivitaSoggetteElenco.aspx>

Tipo di attività →	Le più pericolose * dell'elenco dell'all. I al 151/2011	Attività dell'all. I al 151/2011 escluse quelle del livello 3	Attività con scarsa probabilità di generare focolai
Livello di rischio	<b>Livello 3 (rischio alto)</b>	<b>Livello 2 (rischio medio)</b>	<b>Livello 1 (rischio basso)</b>
<b>Ore corso base</b>	16 ore / Tipo 3-FOR	8 ore / Tipo 2-FOR	4 ore / Tipo 1-FOR
<b>Ore corso di aggiornamento</b>	8 ore / Tipo 3-AGG Teorico e pratico	5 ore / Tipo 2-AGG Teorico e pratico	2 ore / Tipo 1-AGG Solo pratico
Qualifica	Rilascio di attestato di idoneità tecnica	Attestato di formazione	Attestato di formazione

NOTA: \* ricadono nella attività di livello 3 almeno le seguenti attività:

- a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m<sup>2</sup>;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
- j) alberghi con oltre 200 posti letto;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- n) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.